



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 469/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],

con il patrocinio degli avv. GUARISO ALBERTO, BERGONZI DANIELE e NERI LIVIO elettivamente domiciliati in MILANO VIALE REGINA MARGHERITA 30 presso lo studio dei difensori

RICORRENTI

contro

[REDACTED], con il patrocinio della prof. avv. MAGNANI MARIELLA e DAMOLI CLAUDIO elettivamente domiciliato in PIAZZA GARAVAGLIA, 1 27100 PAVIA presso lo studio del difensore avv Magnani

RESISTENTE

OGGETTO: PART TIME

CONCLUSIONI: COME IN ATTI

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso depositato in data 21.3.2016 i ricorrenti indicati in epigrafe rassegnavano le seguenti conclusioni: *“In via principale: a) accertare e dichiarare che rapporti di*



lavoro a tempo parziale intercorrenti con A2A ambiente S.p.A., devono ritenersi rideterminati, a decorrere dall'1/4/2013 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, secondo le seguenti percentuali di part-time: [redacted] 83,33%, [redacted]: 55,55%, [redacted] 62,50%, [redacted] 83,33% e [redacted] 62,50%, ovvero dalle diverse percentuali di part-time che saranno ritenute di giustizia; b) condannare la convenuta [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a titolo di differenze retributive maturate dal 01.04.2013 al 31.03.2016, con riserva per il periodo successivo i seguenti importi: a [redacted] 4.009,80 euro, a [redacted] 2.491,00 euro, a [redacted] 3.222,00 euro, a [redacted] 3.222 euro, a [redacted] 2.195 euro, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, salvo miglior calcolo ed eventuale c.t.u. contabile; **In via subordinata:** c) condannare la convenuta [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a titolo di lavoro supplementare prestato nel periodo dal 01.04.2013 al 31.03.2016, con riserva per il periodo successivo, le seguenti importi: a [redacted]: 3.505,00 euro, [redacted]: 2.181,00 euro, a [redacted]: 1.898,00 euro, a [redacted]: 2.808,00 e A [redacted] 1898,00 euro, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, salvo miglior calcolo di eventuali c.t.u. contabile con rivalutazione monetaria e interessi legali. Con rimborso dell'importo del contributo unificato pagato dal ricorrente [redacted] e con vittoria di spese di lite competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.

Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale subordinata chiedeva “per la negata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle tesi sostenute in ricorso, accertarsi comunque, per le ragioni di cui alla presente memoria difensiva, la natura di indebito dell’indennità di cui al p. B dell’accordo aziendale del 13.3.2013 con conseguente accertamento del diritto alla restituzione e condanna dei ricorrenti a pagamento in favore della società convenuta di quanto a tale titolo già percepito sino ad oggi, con rivalutazione ed interessi dalla riscossione delle somme indebite e sino al saldo”.

La presente ha ad oggetto l’accordo aziendale 13.3.2013.

Tale accordo è suddiviso in cinque punti, ciascuno dei quali disciplina un diverso istituto



(“A. Orario di lavoro settimanale”; “B. R.O.L. / Festività soppresse”; “C. Maggiorazione per lavoro eccedente straordinario”; “D. Vigilie”; “E. Indennità sovrapposizione turno”; cfr. doc.4 all ricorso).

Con il ricorso in oggetto ricorrenti, dipendenti dapprima di [REDACTED], poi di [REDACTED] ed infine di [REDACTED] presso la sede di Cortelona, chiedono la rideterminazione delle percentuali di part time in ragione della modifica dell’orario di lavoro **ordinario** settimanale apportata al punto A del predetto accordo, rubricato “**orario di lavoro settimanale**” che prevede:

“A far data dal 1 Aprile 2013 l’orario di lavoro settimanale sarà pari a 36 ore. (...)

Sono esclusi da tale riduzione i lavoratori turnisti a ciclo continuo, il personale al quale viene già applicato un orario medio settimanale pari a 36 ore e, in via transitoria, il personale della società [REDACTED] con sede a Filago (Bg)” (cfr. verbale di accordo aziendale, sub doc. 4 all ricorso).

In applicazione di tale disposizione il personale assunto da [REDACTED] a tempo pieno, che precedentemente alla stipulazione del predetto accordo prestava 38 ore di lavoro settimanale, ha beneficiato di una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali, con mantenimento della retribuzione già in essere (sul punto non c’è contestazione).

I ricorrenti, tutti lavoratori part time, lamentano che successivamente all’entrata in vigore dell’accordo predetto, né la loro retribuzione né il loro orario di lavoro sono mai stati riproporzionati in ragione del mutato monte ore settimanale dei lavoratori a tempo pieno.

Infatti tutti i ricorrenti hanno continuato a prestare settimanalmente lo stesso numero di ore di lavoro che prestavano prima dell’01.04.2013 e prima della stipulazione dell’accordo del 13.03.2013 (sul punto non c’è contestazione).

Gli stessi invocano il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori assunti a tempo parziale ex art. 4 del D.lgs. 61/2000 (vigente fino al 24.06.2015), attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, rubricato “*Principio di non discriminazione*”, la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale debba essere commisurata al tempo di lavoro e proporzionata alla retribuzione del tempo pieno.

Pacifico che prima dell’accordo in oggetto, la disciplina collettiva aziendale in essere per tutti i dipendenti delle società del [REDACTED] sia a tempo pieno che a tempo parziale, prevedesse il riconoscimento di R.O.L./FESTIVITA’ SOPPRESSE in numero di molto superiore a quanto sul punto stabilito dal CCNL applicato, sino a un max di n. 103 ore l’anno.



Con l'accordo 13.3.2013 per i lavoratori full time full time si è prevista una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 36 ore con assorbimento dei rol, riportati a 12 ore annuali come da contratto collettivo.

Per i lavoratori part time non è stata prevista alcuna riduzione dell'orario di lavoro e i rol sono stati rideterminati in base alla percentuale di part time, come da contratto collettivo.

Agli stessi lavoratori part time è stato riconosciuto un importo ad personam a titolo di indennità pari al 40% dell'attuale valore corrispondente alla differenza tra le ore di R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE attualmente attribuite e la nuova spettanza R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE.

L'accordo collettivo aziendale del 13.03.2013 recita infatti al paragrafo B:

“B. R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE

L'attuale attribuzione dell'istituto delle R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE a partire dal 1° gennaio 2013 viene superata.

A tutti i dipendenti che beneficiavano del suddetto istituto verranno riconosciute, a partire dall'anno 2013, n. 12 ore di R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE, riproporzionate in caso di contratto di lavoro part-time.

Non si terranno in considerazione le eventuali ore maturate e godute nel periodo che va dal 01 gennaio 2013 alla data odierna.

Le ore di R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE maturate nel durante l'anno solare dovranno essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione e, se non fruito, non potranno essere accantonate né liquidate.

A far data dal 1° gennaio 2013, al personale con contratto di lavoro a tempo parziale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, nonché ai dipendenti in forza ai quali viene già applicato un orario medio settimanale pari a 36 ore alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, verrà riconosciuto un importo ad personam a titolo di indennità pari al 40% dell'attuale valore corrispondente alla differenza tra le ore di R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE attualmente attribuite e la nuova spettanza R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE.

Resta inteso che tale importo, corrisposto su 12 mensilità, non ha riflessi su istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale e/o contrattuale.

L'importo di cui sopra è da considerarsi assorbibile in caso di variazione dell'orario di lavoro e/o del numero di ore di R.O.L. / FESTIVITA' SOPPRESSE”.



Proprio quest'ultima clausola – che prevede l' assorbimento della indennità in caso di modifica dell'orario di lavoro e/o del numero di rol per i lavoratori part time - rende evidente il collegamento tra detta indennità alla mancata riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori part time.

Lo stesso teste di parte ricorrente, ~~Carlo Azzi~~ segretario ~~del sindacato~~, firmatario dell'accordo aziendale in oggetto, ha riferito che *“mai si parlò di riduzione delle ore part time durante le trattative...L'azienda ha proposto la riduzione delle ore settimanali solo per i lavoratori full time..”*

Premesso ciò si osserva che in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 d.lg. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/Ce relativa all'accordo -quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part -time non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello.

Con l'accordo in oggetto i dipendenti part time ricevono un trattamento meno favorevole rispetto a quelli full time in quanto questi ultimi, a fronte di una riduzione dell'orario di lavoro (da 38 a 36 ore), hanno mantenuta invariata la retribuzione, mentre così non è stato per i lavoratori part time i quali non hanno beneficiato né di una proporzionale riduzione della loro prestazione in termini di ore (come gli altri dipendenti), né, a fronte di un immutato monte ore settimanale, di un incremento retributivo, se non estremamente limitato.

Essi hanno infatti beneficiato della indennità prevista al punto B dell'accordo.

Si tratta di somme che vanno da poco più di euro 500 annuali per la ~~parte~~ (euro 43,09 mensili per 12 mensilità) a poco più di euro 200 per ~~parte~~ (euro 17,63 per dodici mensilità), come si evince dalle buste paga allegate dai ricorrenti (doc 2).

La conseguenza è che il dipendente a tempo parziale viene a percepire una retribuzione non esattamente proporzionale, per il numero di ore lavorate, a quella erogata ai dipendenti impegnati in regime full-time.

Si tratta dunque di una clausola che viola D.Lgs. n. 61 del 2000, precedente art. 4, comma 1 che prevede: "fermi restando i divieti di **discriminazione** diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale".



Il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 7 (che ha abrogato, fra l'altro, il D.Lgs. n. 61 del 2000 e che è vigente dal 25 giugno 2015) ha poi statuito che: 1) "il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento"; 2) "il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa".

Dalla normativa richiamata discende dunque il pieno diritto dei lavoratori assunti a tempo parziale a beneficiare del medesimo trattamento economico e normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno inquadrati nel medesimo livello, con l'unica eccezione del necessario riproporzionamento di tutti gli istituti economici in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Tale principio, lo si ripete, non è stato rispettato nell'accordo aziendale sottoscritto in data 13.03.13, tra le società del ~~Gruppo Ferreria~~ e le organizzazioni sindacali.

Si ritiene dunque sussista il diritto al riproporzionamento dell'orario degli attuali ricorrenti sulla base di un orario full time di 36 ore settimanali, nei termini di cui al ricorso, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di quanto richiesto per ogni ricorrente, previa compensazione con le somme versate agli stessi a titolo di indennità di cui al punto B dell'accordo stesso, trattandosi di indennità sostitutiva della mancata riduzione.

Di seguito si riporta il calcolo delle differenze retributive spettanti a ciascun ricorrente, riportate in ricorso e solo genericamente contestate dalla società convenuta, sulla base della differenza tra la percentuale di part-time applicata in busta paga e quella che avrebbe dovuto essere applicata a decorrere dall'aprile 2013 per i motivi sopra esposti. Tutti i minimi tabellari previsti nel corso del tempo dal CCNL, per le rispettive categorie di inquadramento di ciascun ricorrente, sono prodotti dalla difesa dei ricorrenti (*sub doc.* 6) e devono intendersi qui integralmente richiamati, essendo stati assunti a base di calcolo per il riproporzionamento da operarsi sul full-time.

a) ~~Gruppo Ferreria~~

Percentuale di part-time di assunzione: 78,94% di 38 ore = 30 ore

Percentuale di part-time effettivamente prestata dopo l'accordo del 13.3.13:

$30 : 36 = x : 100$

$x = 83,33\%$

Differenza sulla percentuale di part-time: $83,33\% - 78,94\% = 4,39\%$

2013

Ributizione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.748,25



(minimo) + 209,40 (ind.p.org.) = 1.957,65 euro

Differenza mensile: 4,39% di 1.957,65 = 85,94 euro

Aprile - dicembre 2013: $85,94 \times 9 : 12 \times 14 =$ euro 902,37
2014

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.783,25

(minimo) + 221,40 (ind.p.org.) = 2.004,65 euro

Differenza mensile: 4,39% di 2.004,65 = 88,00 euro

Anno 2014: $88 \times 14 =$ 1.232,00 euro

2015 (fino a settembre)

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.820,25

(minimo) + 235,40 (ind.p.org.) = 2.055,65 euro

Differenza mensile: 4,39% di 2.055,65 = 90,24 euro

Gennaio - settembre 2015: $90,24 \times 9 : 12 \times 14 =$ 947,52 euro

2015/2016

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.820,25

(minimo) + 235,40 (ind.p.org.) + 15,00 (EDR) = 2.070,65 euro (ottobre 2015

- marzo 2016)

Differenza mensile: 4,39% di 2.070,65 = 90,90 euro

Ottobre 2015 - marzo 2016: $90,90 \times 6 : 12 \times 14 =$ 636,30 euro

Premio di risultato 2013 (cfr. per l'importo tabella *sub* doc. 9): 4,39% di 1.860,00 = 81,65 euro

Premio di risultato 2014 (cfr. doc. 9): 4,39% di 2.460,00 = 107,99 euro

Premio di risultato 2015 (cfr. doc. 9): 4,39% di 2.323,00 = 101,97 euro

TOTALE: 4.009,80 euro

b) [REDACTED]

Percentuale di part-time di assunzione: 52,63% di 38 ore = 20 ore

Percentuale di part-time effettivamente prestata dopo l'accordo del 13.3.13:

$20 : 36 = x : 100$

$x = 55,55\%$

Differenza sulla percentuale di part-time: $55,55\% - 52,63\% = 2,92\%$

2013

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.609,03

(minimo) + 223,23 (ind.p.org.) = 1.832,26 euro

Differenza mensile: 2,92% di 1.832,26 = 53,50 euro

Aprile - dicembre 2013: $53,50 \times 9 : 12 \times 14 =$ euro 561,75

2014

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.642,03

(minimo) + 233,23 (ind.p.org.) = 1.875,26 euro

Differenza mensile: 2,92% di 1.875,26 = 54,75 euro

Anno 2014: $54,75 \times 14 =$ 766,50 euro

2015 (fino a settembre)

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.678,03



Premio di risultato 2015 (cfr. doc. 9): 4,39% di 1.936,00 = 84,99 euro

TOTALE: 3.222,00 euro

d) **[REDACTED]**

Percentuale di part-time di assunzione: 59,21% di 38 ore = 22,5 ore

Percentuale di part-time effettivamente prestata dopo l'accordo del 13.3.13:

$$22,5 : 36 = x : 100$$

$$x = 62,50\%$$

Differenza sulla percentuale di part-time: 62,50% - 59,21% = 3,29%

2013

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.422,46

(minimo)

Differenza mensile: 3,29% di 1.422,46 = 46,79 euro

Aprile - dicembre 2013: 46,79 x 9 : 12 x 14 = euro 491,29

2014

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.451,46 (minimo)

Differenza mensile: 3,29% di 1.451,46 = 47,75 euro

Anno 2014: 47,75 x 14 = 668,50 euro

2015/2016

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.483,46

(minimo)

Differenza mensile: 3,29% di 1.483,46 = 48,80 euro

Anno 2015: 48,80 x 14 = 683,20 euro

Anno 2016 (fino a marzo): 48,80 x 3 : 12 x 14 = 170,80 euro

Premio di risultato 2013 (cfr. doc. 9): 3,29% di 1.550,00 = 50,99 euro

Premio di risultato 2014 (cfr. doc. 9): 3,29% di 2.050,00 = 67,44 euro

Premio di risultato 2015 (cfr. doc. 9): 3,29% di 1.936,00 = 63,69 euro

TOTALE: 2.195,91 euro

e) **[REDACTED]**

Percentuale di part-time di assunzione: 59,21% di 38 ore = 22,5 ore

Percentuale di part-time effettivamente prestata dopo l'accordo del 13.3.13:

$$22,5 : 36 = x : 100$$

$$x = 62,50\%$$

Differenza sulla percentuale di part-time: 62,50% - 59,21% = 3,29%

2013

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.422,46

(minimo)

Differenza mensile: 3,29% di 1.422,46 = 46,79 euro

Aprile - dicembre 2013: 46,79 x 9 : 12 x 14 = euro 491,29

2014

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.451,46

(minimo)

Differenza mensile: 3,29% di 1.451,46 = 47,75 euro



Anno 2014: $47,75 \times 14 = 668,50$ euro

2015/2016

Retribuzione mensile oggetto di riproporzionamento su full-time: 1.483,46 (minimo)

Differenza mensile: $3,29\%$ di 1.483,46 = 48,80 euro

Anno 2015: $48,80 \times 14 = 683,20$ euro

Anno 2016 (fino a marzo): $48,80 \times 3 : 12 \times 14 = 170,80$ euro

Premio di risultato 2013 (cfr. doc. 9): $3,29\%$ di 1.550,00 = 50,99 euro

Premio di risultato 2014 (cfr. doc. 9): $3,29\%$ di 2.050,00 = 67,44 euro

Premio di risultato 2015 (cfr. doc. 9): $3,29\%$ di 1.936,00 = 63,69 euro

TOTALE: 2.195,91 euro

TOTALE COMPLESSIVO: 14.114,62 euro

Tutte le differenze retributive calcolate concorrono altresì ad incrementare le somme maturate ed accantonate presso la datrice di lavoro a titolo di TFR.

Le spese seguono la soccombenza e vengono distratte a favore dei difensori attorei anticipatari.

PQM

Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando:

Accerta e dichiara che i rapporti di lavoro a tempo parziale intercorrenti con ~~_____~~ ~~_____~~; devono essere rideterminati, a decorrere dall'01.04.2013, secondo le seguenti percentuali di part-time:

~~_____~~ 83,33%,

~~_____~~ 55,55%,

~~_____~~: 62,50%,

~~_____~~: 83,33% e

~~_____~~: 62,50%,

condanna la convenuta ~~_____~~ a pagare, a titolo di differenze retributive maturate dal 01.04.2013 al 31.03.2016, i seguenti importi lordi:

- a ~~_____~~: 4.009,80 euro,

- a ~~_____~~: 2.491,00 euro,

- a ~~_____~~: 2.195,91 euro,

- a ~~_____~~: 3.222,00 euro

- a ~~_____~~: 2.195,91 euro



oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo e previa compensazione con le somme ricevute in esecuzione del punto B) dell'accordo 13.3.2013 come specificato in motivazione;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di che liquida in euro 3000 per compenso professionale, euro 118,50 per cu, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e con distrazione a favore dei difensori anticipatari;

giorni sessanta per la motivazione.

Pavia 21.2.2018

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari



